



DAC8 in dirittura di arrivo: nuove regole per crypto-assets e ruling preventivi transfrontalieri

Alessandro Valente



Articolo pubblicato sul Quotidiano IPSOA del 29 Maggio 2023

TROVATO L'ACCORDO POLITICO- 29 MAGGIO 2023 ORE 06:00

DAC8 in dirittura di arrivo: nuove regole per crypto-assets e ruling preventivi transfrontalieri

Alessandro Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

La fase di approvazione della direttiva DAC8 sembra essere arrivata alle battute conclusive: i Ministri delle Finanze UE, riunitisi per finalizzare la normativa sulla condivisione delle informazioni fiscali, considerata cruciale per la regolamentazione dei crypto-assets, hanno raggiunto un accordo politico. La tassazione dei crypto-assets si pone in linea con il principio di una tassazione equa ed efficace. Le norme contenute nella DAC8, in virtù del principio di maggiore trasparenza, dovrebbero limitare eventuali discrepanze al momento esistenti tra coloro che attualmente posseggono crypto-assets e coloro che invece non hanno effettuato investimenti in tal senso. In arrivo anche l'estensione dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri ai soggetti maggiormente facoltosi (persone fisiche che detengono un minimo di 1.000.000 euro in patrimoni finanziari o investibili ovvero in attivi in gestione).

La proposta di direttiva recante modifica della [direttiva n. 2011/16/UE](#) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC8) si pone l'obiettivo di aggiornare la direttiva DAC attualmente in vigore. Lo scopo è quello di estendere la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali includendo redditi o ricavi generati dai **crypto-assets** detenuti da soggetti residenti nell'Unione europea.

Leggi anche [DAC8: spazio a cripto-asset e ruling transfrontalieri per persone fisiche con elevato patrimonio netto](#)

In conformità a quanto evidenziato dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale n. 3/2021 dal titolo "Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione", la proposta di direttiva DAC8, costituisce un ulteriore passo in avanti verso il miglioramento e il completamento [direttiva n. 2011/16/UE](#).

In tale documento la Corte dei conti europea ha evidenziato che "se un contribuente detiene denaro sotto forma di criptovalute elettroniche, la piattaforma o un altro soggetto che fornisce servizi di portafoglio elettronico a tali clienti non è tenuto a dichiarare alle autorità fiscali tali importi o gli utili percepiti. Pertanto, il denaro detenuto in tali strumenti elettronici non è soggetto in gran parte all'imposizione fiscale".

Occorre infatti evidenziare che attualmente le Amministrazioni finanziarie non hanno a disposizione le informazioni necessarie per monitorare i proventi generati dalla commercializzazione a livello transfrontaliero dei crypto-asset.

DAC8 e principi espressi dall'OCSE

Scopo della proposta di direttiva è quella di introdurre una maggiore trasparenza fiscale sui crypto-assets prevedendo specifiche disposizioni in materia di comunicazione e scambio di informazioni necessarie a fini di imposizione diretta.

Per ottenere risultati eccellenti nella lotta all'evasione, stante le numerose tematiche implicazioni, a livello internazionale, legate all'utilizzo sempre crescente dei crypto-asset, occorre attuare uno sforzo a livello mondiale volto a stabilire una regolamentazione comune dell'utilizzo di tali strumenti. Lo sforzo perpetrato dall'OCSE per raggiungere un accordo

mondiale sulla trasparenza delle criptovalute costituisce elemento fondamentale per consentire all'Unione Europea di attuare normativa sulla base di principi comuni.

La DAC8 si pone in linea con quanto disposto dal Crypto-assets Reporting Framework (CARF), pubblicato dall'OCSE in data 10 ottobre 2022, nel Common Reporting Standard (CRS) e nel documento "Markets in crypto-assets (MiCA) Regulation". È bene evidenziare che sebbene il MiCa, non fornisca alle autorità fiscali una base per la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie per l'imposizione dei redditi generati dai crypto-asset, la DAC8 fa tesoro dell'esperienza acquisita con il MiCa e recepisce l'obbligo di autorizzazione già introdotto dal tale regolamento. Quanto detto al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi a carico dei fornitori di servizi per i crypto-assets.

I punti salienti della DAC8

Con l'obiettivo di migliorare la capacità degli Stati membri di procedere con azioni di contrasto alla frode, all'evasione e all'elusione fiscale, i prestatori di servizi per i crypto-assets interessati, avranno l'**obbligo di comunicare le operazioni** dei loro clienti residenti nell'UE, indipendentemente dalle loro dimensioni o dall'ubicazione.

L'ambito di applicazione della normativa si estende sia alle operazioni nazionali che a quelle transfrontaliere aggregate in base alla tipologia di crypto-assets oggetto di comunicazione.

Si rileva che, con riferimento ad alcune fattispecie, l'obbligo di comunicazione riguarderà anche token non fungibili (cd. **non-fungible tokens - NFT**).

Per quanto riguarda gli **istituti finanziari**, la proposta direttiva prevede l'onere per gli stessi di adempiere all'obbligo di comunicazione riguardante le monete elettroniche e le valute digitali delle banche centrali.

Il legislatore europeo prevede di estendere l'ambito di applicazione dello **scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri** anche ai **soggetti ad alto patrimonio netto** (i.e., persone fisiche che detengono un minimo di 1.000.000 euro in patrimoni finanziari o investibili ovvero in attivi in gestione). Onere degli Stati membri sarà quello di scambiare informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri emanati, modificati o rinnovati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.

Occorre evidenziare che, sebbene la proposta delineerà le norme generali le stesse non limiteranno la capacità degli Stati membri di intervenire per procedere alla definizione di un proprio sistema di norme.

Verrà inoltre stabilito e applicato un livello minimo comune di sanzioni per i comportamenti più gravi, quali la mancata comunicazione delle informazioni richieste nonostante i solleciti amministrativi. La previsione di livelli sanzionatori minimi potrebbe garantire una maggiore efficacia delle nuove norme sulla tassazione delle criptovalute.

Considerazioni conclusive

I miglioramenti contenuti nella proposta di direttiva DAC8 della Commissione europea costituiscono uno **strumento efficace** volto a dissuadere i detentori di crypto-assets dall'inosservanza delle norme fiscali. In combinazione con le altre iniziative intraprese dalla Commissione europea negli ultimi anni, le misure che saranno previste nella futura novella legislativa costituiranno un rafforzamento della lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale.

Le norme contenute nella DAC8, in virtù del principio di maggiore trasparenza, dovrebbero **limitare eventuali discrepanze** al momento esistenti tra coloro che attualmente posseggono crypto-assets (e che da tale possesso risultano avvantaggiati) e coloro che invece non hanno effettuato investimenti in tal senso.

La tassazione dei crypto-assets si pone in linea con il principio di una **tassazione equa ed efficace**. Principio, questo, fondante l'economia di mercato europea, orientato a garantire una

contribuzione equa e un trattamento uguale e proporzionato, indipendentemente dalla tipologia di beni detenuti o dalla forma di pagamento delle transazioni.

L'entrata in vigore della DAC8 è attualmente prevista per il 2026.